



FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 3 maggio 2016 e adeguato il 7 aprile 2020 agli Statuti Generali approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019 e al Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo il 17 marzo 2020

CAPITOLO I – GOVERNO DELLA FACOLTÀ

Art. 1 – Il Decano

§ 1. La Facoltà è retta dal Decano, nominato secondo gli *Statuti generali dell'Università* e il *Regolamento generale dell'Università*¹; nell'esercitare il suo compito, egli è coadiuvato dal Consiglio del Decano, dal Consiglio di Facoltà, dal Consiglio degli Ordinari e dal Consiglio dei Professori.²

§ 2. In caso di assenza o impedimento del Decano, il Consigliere eletto con il maggior numero di voti fa le veci del Decano.³

Art. 2 – Il Consiglio del Decano

§ 1. Il Consiglio, i cui poteri sono determinati negli *Statuti* e nel *Regolamento* dell'Università,⁴ aiuta collegialmente il Decano nel governo della Facoltà e deve essere convocato almeno due volte al mese.⁵

§ 2. Il Consiglio del Decano è composto dal Decano e da tre Professori o Docenti Incaricati Associati di cui due eletti dal Consiglio di Facoltà e uno nominato dal Vice-Rettore accademico, sentito il Decano.⁶

Art. 3 – Il Consiglio di Facoltà

§ 1. Il Consiglio di Facoltà, presieduto dal Decano e i cui poteri sono determinati negli *Statuti* dell'Università,⁷ è composto da:

- a) tutti i Professori e gli Incaricati Associati;⁸
- b) uno eletto tra i Docenti invitati;
- c) uno eletto tra i Docenti Incaricati;
- d) tre studenti: uno del Primo ciclo; uno del Secondo ciclo; uno del Terzo ciclo, eletti dagli stessi a norma del *Regolamento Generale*.⁹

§ 2. I membri eletti vengono designati per l'anno accademico in corso.

¹ Cfr. *Statuta generalia Pontificiae Universitatis Gregoriana*, art. 30 e *Regolamento generale dell'Università*, art. 16.

² Cfr. *Stat. gen.*, art. 30 § 5.

³ Cfr. *Reg. gen.*, art. 23, § 6.

⁴ Cfr. *Stat. gen.*, art. 34.

⁵ Cfr. *Stat. gen.*, art. 34, § 1.

⁶ Cfr. *Stat. gen.*, art. 34, § 1 e *Reg. gen.*, art. 23, § 2.

⁷ Cfr. *Stat. gen.*, art. 35.

⁸ Cfr. *Statuta Facultatis Scientiarum Socialum*, art. 2, §3.

⁹ Cfr. *Reg. gen.*, art. 83, § 3.

§ 3. Il Decano può invitare alle singole sedute altre persone, le quali, però, non hanno voto nelle elezioni e nelle decisioni.¹⁰

§ 4. Il Consiglio di Facoltà deve essere convocato dal Decano almeno due volte l'anno e quando almeno un terzo dei membri lo richianda indicando le questioni da discutere.¹¹

§ 5. La convocazione avviene normalmente non meno di 9 giorni prima della riunione mediante avviso affisso nella bacheca della Facoltà e attraverso una lettera inviata anche via posta elettronica a tutti gli aventi diritto, indicando il giorno, l'ora, il luogo e le questioni che dovranno essere trattate.¹²

§ 6. L'ordine del giorno è redatto dal Decano, sentiti i suoi Consiglieri.

§ 7. Le questioni saranno discusse secondo la procedura indicata nel *Regolamento Generale* e il Segretario del Consiglio¹³ dovrà redigere il Verbale da inviare al Rettore e al Vice Rettore Accademico.¹⁴

Art. 4 – Il Consiglio degli Ordinari

Il Consiglio degli Ordinari, presieduto dal Decano, è composto dai Professori Ordinari.¹⁵

Art. 5 – Il Consiglio dei Professori

§ 1. Il Consiglio, i cui poteri sono determinati negli *Statuti dell'Università*, è costituito da tutti i Professori stabili della Facoltà.¹⁶ Se il Decano lo ritiene necessario, possono essere invitati alle singole riunioni del Consiglio i Docenti Incaricati Associati, ma senza diritto di voto.

§ 2. Il Consiglio deve essere convocato dal Decano per stabilire le linee generali della Facoltà e proporre i programmi di studi che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.¹⁷

CAPITOLO II – STUDENTI

Art. 6 – Condizioni d'ammissione

§ 1. Per l'ammissione nella Facoltà, il Decano accerterà che sussistano le condizioni previste dagli *Statuti dell'Università*¹⁸ e dagli *Statuti della Facoltà*.¹⁹

§ 2. I titoli di studio e gli esami sostenuti dal candidato presso altri istituti universitari sono riconosciuti dal Decano, sentito il parere dei suoi consiglieri o di Docenti competenti in materia.

§ 3. Gli studenti già muniti di titolo universitario sono tenuti a svolgere un programma personalizzato stabilito dal Decano, nei casi in cui i requisiti già soddisfatti dal candidato non corrispondano a quelli richiesti dalla Facoltà.

Art. 7 – Condizioni per il proseguimento degli studi

¹⁰ Cfr *Reg. gen.*, art. 37, § 2.

¹¹ Cfr *Stat. gen.*, art. 35, § 5.

¹² Cfr *Reg. gen.*, art. 36, § 1 e art. 45.

¹³ Cfr *Reg. gen.*, art. 46, § 3.

¹⁴ Cfr *Stat. gen.*, art. 35, § 7 e *Reg. gen.*, art. 46, § 4.

¹⁵ Cfr *Stat. gen.*, art. 36, § 1.

¹⁶ Cfr *Stat. gen.*, art. 37.

¹⁷ Cfr *Stat. gen.*, art. 37, § 2.

¹⁸ Cfr *Stat. gen.*, art. 62.

¹⁹ Cfr *Stat. Fac.*, art. 7.

Gli studenti del 1° anno del Primo Ciclo sono ammessi a proseguire gli studi come ordinari se hanno superato tutti gli esami del 1° anno. Con l'approvazione del Decano chi non li ha superati, può iscriversi al 2° anno come studente straordinario.

Art 8 – Ammissione al Secondo Ciclo

L'ammissione al Secondo Ciclo è regolata dall'art. 4 §3 degli Statuti della Facoltà.

Chi ha ottenuto un grado di Primo Ciclo in un'altra Università può essere ammesso secondo le condizioni indicate nell'art.6 §§ 2 e 3.

Art. 9 – Ammissione al Terzo Ciclo

§ 1. L'ammissione al Terzo Ciclo è regolata dall'art. 4 §4 degli Statuti della Facoltà.

§ 2. Gli studenti che possiedono un titolo di studio il cui programma non è corrispondente a quello della Facoltà (cf. art. 12), sono tenuti a completarlo durante il *Cursus ad doctoratum*, adempiendo quanto stabilito dal Decano dopo aver sentito i suoi consultori.²⁰

CAPITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 10 – I programmi

Il Consiglio dei Professori gode di voto deliberativo nel proporre i programmi di studio, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.²¹

Art. 11 – Curriculum degli studi del Primo Ciclo

§ 1. Il Primo Ciclo si articola in tre anni secondo il programma stabilito nel *Programma degli studi della Facoltà* dell'anno in corso.

§ 2. Oltre ad una sufficiente conoscenza della lingua italiana, comprovata dal test disposto dall'Università, si richiede una conoscenza della lingua inglese di livello A1, del quale va esibita la certificazione.

Art. 12 – Curriculum degli studi del Secondo Ciclo

§ 1. Il Secondo Ciclo si articola in due anni, secondo il programma stabilito nel *Programma degli studi della Facoltà* dell'anno in corso.

§ 2. La Licenza prevede tre indirizzi: Dottrina Sociale della Chiesa ed Etica Pubblica; Sociologia; Comunicazione Sociale.

Art. 13 – Curriculum degli studi del Terzo Ciclo

§ 1. Il Terzo Ciclo è regolato dalle *Norme per il Terzo Ciclo: Qualification Framework*.

§ 2. Il Terzo Ciclo richiede inoltre, durante il *Cursus ad doctoratum*, la frequenza di due seminari prescritti di preparazione metodologica, secondo il *Programma degli studi della Facoltà* dell'anno in corso.

§ 3. Entro il 1° dicembre del secondo anno lo studente deve elaborare una prima traccia del proprio argomento, redatta in 50000 battute, più una bibliografia fondamentale già approvata dal Moderatore. Tale elaborato sarà

²⁰ Cfr *Norme per il Terzo Ciclo*, n. 2.

²¹ Cfr *Stat. gen.*, art. 37, § 2, a.

sottoposto all'esame di una commissione di due docenti nominata dal Decano, che ne giudicherà la validità. La sua approvazione è necessaria per poter accedere alla presentazione dell'Argomento.²²

Art. 14 – Altri percorsi formativi

Possono essere istituiti altri percorsi formativi mirati all'acquisizione di specifiche competenze professionali nell'ambito delle Scienze Sociali e alla formazione continua degli ex-alunni.

CAPITOLO IV – ESAMI E GRADI

Art. 15 – Gli esami

§ 1. Le sessioni degli esami vengono stabilite dalla Segreteria Generale.²³

§ 2. Gli esami si svolgono in forma orale, scritta o di elaborato, secondo le indicazioni date dai Docenti di ciascuna disciplina agli studenti all'inizio del semestre.²⁴

Art. 16 – Esami finali

§ 1. L'esame finale del Primo Ciclo consta di un esame scritto a cui segue l'esame orale, basato su un tesario.

§ 2. L'esame finale del Secondo Ciclo consta della presentazione della tesi a cui segue l'esame orale, in cui si discute la tesi e un tesario.

§ 3. Le commissioni degli esami finali sono determinate dal Decano e possono essere costituite anche da Docenti che non abbiano insegnato le materie presentate dal candidato.

Art. 17 – Qualificazioni e gradi

§ 1. I coefficienti per il Primo Ciclo sono: voto medio dei corsi 90%, voto medio delle prove dell'esame finale 10%.

§ 2. I coefficienti per il Secondo Ciclo sono: voto medio dei corsi 70%, voto delle ricerche e/o dello *stage* 10%, voto medio delle prove dell'esame finale 20%.

§ 3. I coefficienti per il Terzo Ciclo sono: voto medio dei corsi e seminari 10%; voto medio per la difesa 20%; voto medio per la dissertazione 70%.

²² Cfr *Norme per il Terzo Ciclo*, n. 12.

²³ Cfr *Stat. Gen.*, art. 55, § 1 e *Reg. gen.* art. 101, § 2, f.

²⁴ Cfr *Reg. gen.*, art. 66, §1.